



LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di PALMI (RC)

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'assemblea dei soci in data

Approvato dalla Presidenza nazionale in data

Art. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Le finalità del presente regolamento interno della Sezione LNI di Palmi mirano a disciplinare una corretta vita associativa, fondata sul comune amore per il mare, sull'impegno all'esercizio delle attività marinare nello spirito statutario della LNI e sull'amicizia come fattore aggregante di tutti i Soci. A tale fine, esso fissa i criteri di frequenza della sede sociale e nautica e la concessione degli ormeggi delle unità nautiche dei Soci e della Sezione.

Esso annulla e sostituisce ogni precedente regolamento, si integra con lo Statuto Nazionale, il Regolamento allo Statuto e le Circolari della Presidenza Nazionale, e diviene esecutivo dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione e della Presidenza Nazionale.

Art. 2 – I SOCI

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- SOCIO ORDINARIO (di età superiore ai 25 anni compiuti, con diritto di voto);
- SOCIO ORDINARIO (di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 25 anni non ancora compiuti, con diritto di voto);
- SOCIO ORDINARIO MINORE (di età inferiore ai 18; non ha diritto di voto);
- SOCI STUDENTI (I giovani delle scuole medie di primo e secondo grado, fino all'età di 18 anni [art. 4, n. 1, lett. e) Reg.to allo Statuto]: non hanno diritto di voto;
- SOCIO SOSTENITORE LOCALE (Persona fisica o giuridica di cui all'art. 5, n.4 del Regolamento allo Statuto: è equiparato al Socio ordinario.



Art. 3 – CONTATTI CON I SOCI

I Soci sono obbligati a lasciare all'ufficio di segreteria un'utenza telefonica dove possono essere sempre raggiungibili per comunicazioni di carattere amministrativo e/o per far fronte a cause di necessità, nonché l'indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato come recapito primario. A tale scopo rilasceranno una dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, con l'accettazione che le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica siano sostitutive a quelle inviate per posta ordinaria.

Art. 4 – MANCATA NOTIFICA DI RECAPITO

Nei casi di impossibilità a comunicare con il Socio, attraverso i mezzi indicati nel capitolo precedente, la Sezione salvo giustificati motivi, ritiene assolti i propri obblighi ed è autorizzata ad esercitare i propri diritti compresi quelli di carattere amministrativo, disciplinare e di rimozione forzata delle unità da diporto ormeggiate nella Base Nautica.

Art. 5 – MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli avvisi di interesse generale vengono effettuati mediante affissione agli albi della Sede Sociale, posta elettronica e sul sito internet della Sezione.

Le comunicazioni di carattere personale e/o amministrativo vengono effettuate tramite posta elettronica.

I Soci che hanno esigenza di comunicare per qualsiasi motivo con il C.D., possono farlo tramite posta elettronica all'indirizzo: direttivo.lni.palmi@gmail.com.

Art. 6 – MODALITÀ D'AMMISSIONE E TESSERAMENTO

Le modalità d'ammissione di nuovi soci alla Sezione sono regolate dall'art. 5 del Regolamento allo Statuto nazionale. In particolare, chi intende associarsi deve presentare domanda sottoscritta da due soci ordinari o assimilati con anzianità di almeno un anno, o, in alternativa, presentare domanda esibendo un certificato del



casellario giudiziario o una autocertificazione dell'inesistenza a suo carico di alcuna pendenza o condanna penale.

Nella domanda il richiedente, presa conoscenza dello Statuto della LNI e relativo Regolamento, dovrà dichiarare di accettare incondizionatamente le finalità e norme di comportamento in essi contenute.

I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, mediante versamento della quota sociale, tramite bonifico bancario/postale sul C/C della Sezione intestato a LNI di Palmi, con assegno o in contanti alla segreteria della Sezione che rilascerà relativa quietanza. Il Regolamento allo Statuto nazionale prevede forme di pagamento con mora fino al 30 settembre. I Soci che non rinnovano il tesseramento entro tale data sono dichiarati decaduti dallo status di socio, tranne motivi di forza maggiore comunicati tempestivamente al C.D..

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

La Sezione è retta da un Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Sono organi collegiali della Sezione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Gli articoli da 23 a 26 dello Statuto Nazionale della LNI e gli articoli da 24 a 29 del Regolamento allo Statuto stabiliscono le modalità di elezione e competenze di tali organi e ne indicano la composizione di ciascuno di essi.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'art. 24 del Regolamento allo Statuto Nazionale stabilisce le modalità e i termini per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria.

In particolare quella ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione per:

- L'approvazione del bilancio.
- L'esame del programma delle attività da svolgere.



- L'elezione degli organi collegiali.
- Deliberare sugli argomenti per i quali è prevista l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, a termine della normativa statutaria o regolamentare.

L'invito a partecipare all'Assemblea, e il relativo ordine del giorno deve essere inviato preventivamente ai Soci almeno 15 gg. prima della data di convocazione.

La partecipazione alle assemblee dei soci è considerata importante momento di vita della Sezione, e, come tale, è bene che non venga disertata. E' possibile delegare, in caso di impedimento, la propria partecipazione ad un altro Socio che abbia anch'esso diritto di voto. La delega deve essere espressa, per iscritto, col nominativo del Socio delegato, firmata dal delegante, ogni Socio può ricevere una sola delega. Non sono ammesse deleghe alle assemblee per le elezioni di Organi Collegiali.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del Sodalizio ed esercita le sue funzioni secondo il dettato dell'art. 26 del Regolamento allo Statuto nazionale della LNI.

Il Presidente si avvale della collaborazione dei componenti il C.D. o di soci della sezione per promuovere ed attuare tutte le iniziative inerenti l'attività della sezione. A loro potrà eventualmente delegare particolari compiti e funzioni e dare mandato di rappresentanza.

In caso di assenza e/o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le funzioni del C.D. sono quelle previste dall'art. 27 del R.n.

Sono obbligatorie le seguenti cariche:

- a) Vicepresidente;
- b) Segretario;
- c) Tesoriere.

Il C.D., è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, devono essere fatte almeno tre giorni prima della data di riunione e



devono riportare l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza il C.D. può essere convocato, con le stesse modalità, con un preavviso di 24 ore.

Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, la seduta va riconvocata al più presto e non oltre 30 giorni; per la sua validità valgono gli stessi criteri previsti dall'art. 15 n.11 R.n. .

Il C.D. coadiuva il Presidente nell'azione direttiva della Sezione, delibera sulle azioni da svolgere per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, sulla formulazione delle linee programmatiche, sulla loro attuazione e sull'amministrazione della Sezione.

Approva il piano finanziario dettagliato di intervento per l'anno in corso, predisposto dal Presidente e dal Tesoriere, riferito al bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci.

Svolge attività di vigilanza sulla regolarità gestionale.

Il C.D., in aggiunta alle competenze previste dall'art. 27 del Rn, provvede ad emanare disposizioni relative alle modalità di fruizione dei servizi offerti dalla sezione.

E' inoltre di competenza del C.D. l'assegnazione (anche negativa) dei punteggi annuali ai soci in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Il C.D. stabilisce l'entità e le modalità di versamento delle quote sociali in funzione del bilancio di previsione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a tutti i Soci nei modi previsti dall'art.5 del presente regolamento.

Art. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'attività del Collegio dei revisori è regolamentata dall'art. 28 del Rn.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'attività del Collegio dei probiviri è regolata dall'art. 29 del Rn.



Art. 13 – IL RESPONSABILE DI PONTILE

Il responsabile di pontile, nominato dal Presidente, coordina, secondo le disposizioni del Presidente e nel rispetto dei regolamenti e delibere emanati dal C.D., l'utilizzazione delle strutture e attrezzature,

Il responsabile di pontile provvede alla:

- a) Verifica del sistema di ormeggio della base nautica e sua manutenzione;
- b) verifica delle misure imbarcazioni e dotazioni di protezione delle stesse, della sicurezza dell'ormeggio;
- c) controllo del regolare utilizzo da parte dei soci dei servizi della base nautica;

Art. 14 – L'AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE

La Sezione di Palmi, alla stregua di tutte le SS.PP. della LNI, è assimilata alle Associazioni non riconosciute disciplinate dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Come tali, ha una sua gestione patrimoniale comprensiva delle quote sociali stabilite dalla Presidenza Nazionale della LNI e delle quote suppletive della Sezione.

Le norme relative alla gestione amministrativa sono riportate nell'art. 33 del R.n.

Al fine di permettere una corretta gestione finanziaria della Sezione, è necessario il pagamento, alle rispettive scadenze, di quanto dovuto dal Socio per tesseramento, registro del naviglio, canone posti barca, eventuali quote aggiuntive, nei termini ed entità stabilite dal C.D..

La morosità assumerà rilievo come mancanza dei doveri del Socio, oltre a quanto disciplinato dal R.n..

Art. 15 – RIMBORSI E SPESE

Sono previsti rimborsi per spese di viaggio a beneficio dei Consiglieri e dei Soci, incaricati con apposita delibera del C.D., a svolgere determinati compiti per conto della Sezione entro i limiti delle previsioni di spesa stabilite nel Bilancio di previsione annuale approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.D..



Art. 16 – VERBALI DELLE ASSEMBLEE E PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI

I verbali dell'Assemblea dei Soci sono documenti di carattere pubblico, essi costituiscono la forma essenziale delle deliberazioni prese dalla maggioranza e pertanto se la Deliberazione non risulta dal verbale è nulla. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario contestualmente alla sua chiusura; I verbali dell'Assemblea dei Soci, i Bilanci, e le Deliberazioni del C.D., sono inseriti nella raccolta tenuta dalla segreteria della Sezione; i Soci Ordinari possono prendere visione di detti documenti, possono richiederne copia a proprie spese, previa istanza, in forma scritta, indirizzata al C.D. che dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 15gg lavorativi dalla richiesta.

Ai fini della maggior trasparenza e pubblicità, i verbali dell'Assemblea dei Soci così come le Deliberazioni del C.D. aventi carattere generale o particolare importanza, saranno esposte all'Albo della Sezione per non meno di 20 gg consecutivi, in copia timbrata con bollo a data della sua pubblicazione.

Sono ammessi ricorsi avverso i contenuto dei suddetti documenti, nei modi previsti dal R.n., ovvero esclusivamente per iscritto. Il ricorso viene gestito nei modi prescritti dal R.n..

Art. 17 – I TERMINI DEI PAGAMENTI

Il pagamento della quota sociale e dell'iscrizione al Registro del naviglio della LNI dovrà avvenire **entro il 31 marzo**.

Per i soci assegnatari del posto barca che figurano nella graduatoria, il pagamento della quota d'ormeggio, dovrà avvenire **entro il 31 gennaio**.

Le modalità di pagamento avvengono mediante nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Allo scopo di favorire l'aggregazione familiare dei Soci mediante l'iscrizione alla Sezione dei familiari, gli oneri a cui questi ultimi saranno assoggettati sono la quota sociale stabilita dalla P.N. per i soci ordinari superiori a 25 anni;

Allo scopo di favorire l'immissione dei giovani nei ranghi della Sezione, i soci studenti e quelli ordinari inferiore a 25 anni saranno assoggettati alla sola quota sociale per loro stabilita dalla P.N.



Art. 18 – RECUPERO DELLE QUOTE SOCIALI

La Sezione, in ogni caso, si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, dimissionari od espulsi, le vie legali e giudiziarie per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma dovuta alla Sezione per qualsiasi titolo.

Art. 19 – SEDE SOCIALE E BASE NAUTICA

La Sezione della L.N.I. di Palmi è dotata di una Sede Sociale e Base Nautica ubicata all'interno del porto di Palmi, denominato anche Porto di Taureana, in località Tonnara, costituita da una banchina avente una ricettività complessiva d'ormeggio di circa 16 unità da diporto. L'assegnazione dei posti barca all'ormeggio è determinata dal C.D. in base ad una graduatoria di merito dei soci, che viene aggiornata ogni anno.

Il socio che aspira al posto nella Base Nautica deve farne domanda compilando apposito modulo entro il 30 novembre esibendo in fotocopia il certificato di navigazione della propria imbarcazione, oppure un'autocertificazione accompagnata dal certificato del motore se l'unità da diporto è un natante. La domanda deve contenere chiare indicazioni sulle caratteristiche e dimensioni dell'unità da diporto e l'impegno del socio di onorare gli obblighi di cui agli articoli 17 e 30 del presente regolamento interno.

Nei periodi di bassa stagione gli spazi della B.N. resisi liberi possono essere utilizzati dal C.D. per ormeggi a pagamento dei soci che ne facciano richiesta, a scorrimento della graduatoria, sempre che le unità da diporto ormeggiate abbiano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

L'assegnazione temporanea di posto barca può essere conferito dal C.D. per un periodo massimo di 30 giorni rinnovabile, la quota stabilita dovrà essere versata obbligatoriamente all'inizio del periodo di fruizione.

Art. 20 – OSPITALITÀ

Il diritto di frequentare la sede sociale, di fruire di servizi e di partecipare alle attività promosse dalla struttura spetta esclusivamente ai Soci.

L'ammissione di ospiti dei Soci dev'essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo; essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi. Condizioni essenziali per invitare un



ospite sono:

- essere Socio ordinario o assimilato;
- essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
- presentare domanda scritta alla C.D. della Sezione;

Lo stesso ospite non può essere presente nella Sezione più volte e con frequenza assidua nel medesimo mese, anche se invitato da Soci diversi.

Le domande sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del C.D.

Gli ospiti ammessi devono essere annotati in apposito registro presso la segreteria della Sezione indicando il nominativo del Socio invitante. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede della Sezione solo se accompagnati dal Socio invitante il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.

In occasione di gare, allenamenti, regate o manifestazioni di altro tipo organizzate dalla Sezione tutti i partecipanti non Soci saranno considerati ospiti e si procederà come segue:

- Il delegato allo sport comunicherà l'elenco delle persone (tra coloro che non sono soci) coinvolte nell'organizzazione dell'evento (giudici, stazzatori, ecc.);
- I partecipanti alla gara o alla regata dovranno comunicare, all'atto dell'iscrizione, il nominativo degli accompagnatori, ivi compresi i genitori di minori impegnati in gare giovanili;
- La durata della presenza degli ospiti è limitata ai giorni in cui si svolgono gare o allenamenti;

Tutti i partecipanti, individuati come sopra precisato, devono essere iscritti, a cura della segreteria, nel Registro degli Ospiti.

Art. 21 – SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni sono le aree della Sezione destinate al soggiorno, alla sosta, alle conversazioni, alle attività ricreative dei Soci. In queste aree, della Sezione, è possibile usufruire di attrezzature di proprietà della Sezione. Il suddetto materiale deve sempre essere trattato con cura.

Art. 22 – IMBARCAZIONI SOCIALI



Le imbarcazioni di proprietà od uso della Sezione potranno essere impiegate per le attività sociali e dai soci che ne fanno richiesta, con le modalità indicate nell'allegato (A) del presente regolamento interno.

Della loro tenuta e manutenzione è responsabile il Consigliere responsabile di pontile.

In particolare, per ciascun natante della Sezione, deve essere tenuto un "Registro" sul quale annotare ogni dato relativo all'uso e alla manutenzione (socio utilizzatore, uscite, riparazioni).

Di eventuali danni arrecati durante l'utilizzo ne risponderà il socio utilizzatore.

Art. 23 – NORME PER L'USO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI

I Soci che desiderano uscire in mare con le propri imbarcazioni devono attenersi:

- alle norme del codice della navigazione;
- alle norme e alle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto;
- a rispettare la velocità di 3 nodi nell'uscita e nel rientro dal porticciolo;
- evitare manovre potenzialmente pericolose per sé e per gli altri all'interno del porticciolo.

Nel caso in cui un'imbarcazione non rientri nel porticciolo per la notte, il Socio deve immediatamente informare il Consigliere responsabile di pontile che successivamente darà comunicazione al C.D..

Art. 24 – ATTIVITÀ SPORTIVA

L'attività sportiva della Sezione viene coordinata da un Delegato nominato dal Presidente nell'ambito dei programmi proposti in seno al C.D., approvati dall'Assemblea dei Soci ed in armonia con il Regolamento nazionale della L.N.I..

Art. 25 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE



Le manifestazioni sportive, rappresentano i momenti qualificanti e privilegiati dell'attività sociale. Ciò comporta da parte dei Soci l'obbligo di prodigarsi con generosità e spirito di partecipazione per la loro migliore riuscita.

Nella fase preparatoria di ciascuna manifestazione o avvenimento sportivo (regate, raduni, corsi), il Delegato Sportivo verifica l'efficienza dell'organizzazione approntata e predispone:

- i dettagli della manifestazione;
- la composizione del Comitato Organizzatore e del Comitato di Giuria;
- i mezzi e dotazioni da impiegare;
- il piano per il relativo finanziamento;
- gli enti partecipanti.

Di quanto predisposto dovrà stilare apposita relazione. Tale relazione viene presentata al C.D. della Sezione con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento, in modo da consentire l'adozione di tutte quelle misure idonee a conseguire il miglior risultato della manifestazione stessa.

Art. 26 – NORME COMPORTAMENTALI

il Socio è tenuto alle seguenti norme comportamentali:

- La condotta del Socio all'interno della sede deve essere irreprensibile sotto tutti i punti di vista, e comunque tale da non creare molestia o novero a nessuno.
- L'uso dei locali, della doccia e dei servizi igienici è lasciato alla buona educazione di chi ne fa uso; in particolare, gli stessi vanno lasciati puliti e liberi da oggetti.
- Al Socio è richiesto di non lasciare oggetti personali sparsi nella sede e sul pontile e di non creare disordine o motivi di intralcio con le proprie attrezzature.
- Non è consentito l'ingresso di animali di alcun genere e, nei casi eccezionali, gli animali dovranno essere tenuti al guinzaglio e custoditi secondo regole di comune prudenza.
- Il socio dovrà sempre riportare a terra i rifiuti prodotti provvedendo ad una raccolta differenziata degli stessi, utilizzando gli appositi contenitori, ove esistenti. Tuttavia in tali contenitori non dovranno venire riposti materiali inquinanti quali razzi scaduti, accumulatori vecchi, oli esausti ecc.
- E' assolutamente proibito lo scarico in mare di carburante, olio, detersivi o



altre sostanze inquinanti.

- E' vietato lavare macchine, motorini o altri mezzi di trasporto all'interno dell'area in concessione alla Sezione L.N.I.
- I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente e a rifondere ogni danno arrecato anche involontariamente al patrimonio sociale. La valutazione dei danni provocati al patrimonio sociale sarà determinata dal C.D. o da persone a tale scopo da questo designate.
- Il socio che per qualsiasi ragione provoca un danno a persone e/o a cose di altri associati, sarà tenuto a rispondere direttamente nei confronti del danneggiato, senza alcun coinvolgimento di responsabilità della Sezione derivante dal fatto che l'evento si sia verificato negli spazi della sede sociale.
- La Sezione non assume alcuna responsabilità in caso di furto, smarrimento, danneggiamento di imbarcazioni, natanti, oggetti, indumenti e beni di proprietà dei Soci, nella sede sociale e nelle imbarcazioni o natanti ormeggiati negli spazi sociali.
- E' concesso al Socio di accompagnare qualche ospite e sempre che non si tratti di persona indesiderata o indesiderabile.
- La presenza dei bambini in Sede è gradita; esortando i genitori a controllare sempre i loro figli, la sezione e tutti i soci presenti in Sede declinano ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi incidenti o infortuni di qualsiasi genere ai piccoli ospiti.
- L'accesso alla Sede e allo specchio acqueo è altresì consentito ai prestatori d'opera per il solo periodo di tempo necessario a svolgere il proprio lavoro.
- E' consentito al Socio di effettuare solo interventi di ordinaria manutenzione.
- In tutti i casi il Socio è responsabile e dovrà rispondere personalmente della condotta dei suoi ospiti e dei prestatori d'opera che per suo conto accedono all'interno della Sede sociale.
- In nessun caso un Socio può occupare con oggetti personali o con materiale non autorizzato gli spazi comuni della sede sociale. Il Consiglio Direttivo provvederà in caso di inadempienza a rimuovere gli oggetti depositati addebitando al Socio i costi dell'intervento e riservandosi i provvedimenti disciplinari del caso.



Art. 27 PROCEDURE DISCIPLINARI

[Articolo 8, del Regolamento Allo Statuto]

Competenza ed effetti dell'azione disciplinare:

1. Le azioni e i comportamenti gravi, per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:
 - a) Diffamare la Sezione o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
 - b) Creare nell'ambito della Sezione, nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;
 - c) Svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando situazioni di disagio o discredito per gli Organi Dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;
 - d) Ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro la Sezione, anziché affidare la composizione della controversia agli Organi Statutari, di cui **all'Articolo 3, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento allo Statuto**;
 - e) Servirsi dell'organizzazione della Sezione per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità della Sezione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale;
 - f) Avere un contegno scorretto in seno alla Sezione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici, enunciati **nell'Articolo 3, del Regolamento allo Statuto** ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. Competente a promuovere l'azione disciplinare è il Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione.

Devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno:

 - a) L'avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare;
 - b) Gli atti di contestazione degli addebiti;
 - c) Il provvedimento conclusivo.
3. Quando il Presidente del Consiglio Direttivo viene a conoscenza di un'azione o di un comportamento di un Socio, rientrante nelle ipotesi di cui al precedente comma, dispone, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notizia, un'inchiesta preliminare, incaricando un Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'audizione del Socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l'accertamento dei fatti.
4. Il Socio, oggetto dell'inchiesta, deve essere informato dei fatti che gli sono



addebitati e per i quali è sottoposto al procedimento disciplinare. L'inchiesta preliminare si dovrà concludere entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti comunque non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi.

5. Non è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Sezione, avverso ai seguenti provvedimenti:

- a) Il richiamo scritto, con il quale il Socio è invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;
- b) La sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo

6. Il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora sulla base dell'inchiesta preliminare, non ritenga il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell'ambito dei suoi poteri, trasmette tempestivamente gli atti dell'inchiesta preliminare al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione, per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al Socio, ricordandogli i fatti addebitati, come sono risultati dall'inchiesta preliminare.

7. Il Collegio dei Probiviri, della Sezione, adotta, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni consecutivi, i seguenti provvedimenti:

- a) L'archiviazione;
- b) La deplorazione;
- c) La sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) La radiazione.

8. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri della Sezione, nella qualità di organo disciplinare di prima istanza, sono comunicati al Presidente della Sezione, per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne sia data integrale comunicazione all'interessato. Ove il Socio, non presenti appello al Collegio dei Probiviri della Presidenza, avverso il provvedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni, la sanzione diventa definitiva.

[Articolo 29, comma 4, del Regolamento allo Statuto]

9. Il provvedimento della radiazione è immediatamente esecutivo, mentre quello di sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, inflitto in prima istanza, è parimenti esecutivo, a partire dalla data della notifica, ma solo per un periodo pari alla metà della sospensione irrogata.



10. Entro lo stesso termine, il Socio può interporre appello, al Collegio dei Probiviri della Presidenza avverso al provvedimento.
11. Nel caso, il Presidente della Sezione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, può presentare proprie deduzioni in merito, insieme all'eventuale richiesta di provvedimento disciplinare più grave, compreso il provvedimento della radiazione. Copia dell'atto deve essere notificata al Socio, che entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito.
12. Dal provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, per un periodo pari o superiore a 3 (tre) mesi, scaturisce anche la decadenza del Socio, da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione di poterla ricoprire nei 5 (cinque) anni seguenti.
13. Durante lo svolgimento, presso gli organi competenti, dei procedimenti disciplinari, a carico dei Soci, non deve essere data pubblicità alcuna, essendo gli stessi riservati.

Il provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede e i provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio e della radiazione, divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli Avvisi della Sezione.

Art. 28 – LA GRADUATORIA DI MERITO

Il C.D., entro il 31 dicembre di ogni anno, formula e pubblica la graduatoria di merito per l'assegnazione dei posti barca, da attribuire l'anno che segue, che sarà comunicata ai Soci mediante l'affissione in bacheca, sul sito internet della Sezione e posta elettronica.

Essa può essere modificata per errore di calcolo, errata valutazione dei parametri d'attribuzione di punteggio o per rinuncia del posto barca, e si consolida entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Successivamente a tale data, il C.D. attribuisce i posti resisi vacanti ai Soci che figurano nella lista d'attesa, tenendo in debito conto la tipologia dell'unità da diporto da collocare e la disponibilità degli spazi della BN.

Il posto barca ha validità annuale, è vietata pertanto, l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

Avverso la formazione della graduatoria, i Soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo deve essere indirizzato al



C.D. cui compete di dirimere ogni controversia di carattere amministrativo, fornendo in dettaglio tutte le motivazioni per accoglierle o rigettarle, viene da questo deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la soluzione adottata dal C.D., in prima istanza, è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri della Sezione per deliberare il giudizio definitivo sulla vertenza.

Le decisioni adottate agli esiti del contenzioso non costituiscono per alcuno titolo di risarcimento.

Ogni ricorso inviato direttamente alla Presidenza Nazionale, o al suo Collegio dei Probiviri, è irrituale e non avrà seguito.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

Art. 29 – I PARAMETRI DELLA GRADUATORIA E PUNTEGGI DI MERITO

La graduatoria è formulata applicando i parametri dettati dalla Presidenza Nazionale secondo la tabella dei punteggi allegata al presente regolamento (V. Tabella A).

Art. 30 – PUNTEGGI DI DEMERITO

Vengono sottratti dei punti in base ai demeriti valutati dal C.D., in relazione all'attivismo del socio e al suo comportamento:

Sottrazione punti:

1. per morosità nei pagamenti (nei termini stabiliti) = **1 punto**;
2. per comportamenti che infrangono le norme statutarie, del regolamento interno alla Sezione o lesivi all'immagine e al decoro della Sezione = da **1 a 2 punti**, in relazione alla gravità della sanzione.



Art. 31 – IL POSTO BARCA

Il Socio, per essere assegnatario di un posto barca, deve:

1. essere in regola con i pagamenti per il rinnovo del tesseramento, dell'iscrizione al naviglio e della quota d'ormeggio, nei termini e modalità di cui al presente regolamento;
2. dimostrare la proprietà dell'unità da diporto. Per i natanti è sufficiente l'autocertificazione di proprietà e copia certificato assicurazione motore;
3. aver ottemperato all'assicurazione obbligatoria RC dell'unità da diporto come prescritto dall'art. 47 della legge n. 51/1971.
4. assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità e rendere disponibile l'unità stessa per attività della Sezione, previo adeguato preavviso.

L'assegnazione del posto barca è subordinata alla fattiva partecipazione dei Soci alle attività della Sezione e all'impegno a mettere a disposizione la propria unità da diporto, per le finalità e nello spirito statutario della L.N.I. Pertanto, il socio che, nell'arco di 12 mesi consecutivi, non abbia partecipato attivamente ad alcuna attività e non abbia messo a disposizione della Sezione la propria unità da diporto è escluso dalla graduatoria di merito e, quindi, dall'assegnazione del posto barca per un periodo di successivi 12 mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

ART. 32 -CLASSIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

1. Ai fini della ripartizione delle quote per i servizi nautici le imbarcazioni vengono classificate secondo i parametri stabiliti per le singole categorie in base alla larghezza ed alla lunghezza dell'imbarcazione.
2. In ogni caso, il parametro della larghezza avrà prevalenza su quello della lunghezza.
3. Le imbarcazioni non possono superare la lunghezza di m.12,00.

Art. 33 – QUOTE SOCIALI

1. Le quote hanno validità annuale e sono stabiliti dalla Presidenza nazionale e dalla sezione, ognuna per la parte di competenza.
2. Le eventuali quote sociali supplementari previste dall'art. 6 n. 4 del Rn sono



determinate di anno in anno dal C.D.

3. I relativi versamenti devono essere effettuati esclusivamente nei modi e nei termini previsti dagli artt. 6 e 17 del presente regolamento interno.
4. La quota del posto barca è determinata annualmente dal C.D. Esso viene calcolato in base alle dimensioni delle imbarcazioni che, ove possibile, saranno desunte dal libretto di navigazione o da altro documento idoneo.
5. Le imbarcazioni in transito pagano la quota giornaliera fissata dal C.D.
6. I soci che fruiscono di un “posto barca vacante”, per qualsiasi motivo, pagano per ogni singolo giorno di occupazione del posto la quota giornaliera stabilita dal C.D., *triplicata nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre*. Predetti pagamenti avvengono con cadenza mensile, e, comunque, entro e non oltre, il decimo giorno successivo al mese di fruizione del servizio. Il mancato pagamento entro i termini prescritti comporta la perdita del “posto barca vacante” per il rimanente periodo dell’anno sociale e per il successivo anno sociale.

Art. 34 – REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI

E’ istituito nella sezione un registro o uno schedario di tutte le imbarcazioni sociali o di proprietà dei soci, nel quale sono indicati, per ciascun natante, i dati

tecnici, il nome del proprietario, il numero d’iscrizione ed il numero di polizza RC obbligatoria.

Tale registro deve essere costantemente aggiornato.

I certificati di iscrizione al Registro del naviglio devono essere rinnovati annualmente dalla Presidenza nazionale

L’ormeggio può essere utilizzato esclusivamente per l’imbarcazione dichiarata in proprietà o in possesso da parte del socio all’atto della concessione di ormeggio.

Il socio titolare di imbarcazione, è obbligato a comunicare al C.D. qualsiasi variazione inerente la propria imbarcazione.



Art. 35 – COMPROPRIETÀ DELL'UNITÀ DA DIPORTO

E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di soci o non soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo. In caso di comproprietà da parte di più soci di una unità da diporto, può chiedere l'assegnazione di un posto barca solo il socio armatore, indicato come tale da tutti i comproprietari, che diventa il titolare dell'assegnazione; tutti i Soci comproprietari sono tenuti all'osservanza delle norme Statutarie e del Regolamento Interno. Ogni Socio può essere comproprietario solo di una unità da diporto ormeggiata ai pontili della Sezione.

Art. 36 – TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ

Il posto barca è concesso al Socio proprietario dell'unità da diporto e non all'unità da diporto e ogni Socio può aspirare ad un solo posto barca.

Il posto barca non è cedibile, né alienabile con o senza l'unità da diporto che l'occupa, da parte del Socio assegnatario.

La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione.

Art. 37 – UTILIZZAZIONE DEL POSTO BARCA

Il Socio che con la propria unità da diporto si allontana dalla sede nautica, per oltre 3 giorni, ha l'obbligo di comunicare al C.D. la durata presunta dell'assenza. In tal caso l'ormeggio potrà essere utilizzato dal C.D., per il tempo comunicato, per ospitare barche in transito, con diritto dell'intestatario di riaverne la disponibilità al suo rientro, con preavviso di almeno 24h.

Nel caso che l'ormeggio non venga utilizzato per un periodo superiore ai 15 giorni, Il C.D. può autorizzare, per scorrimento della graduatoria, che lo utilizzi altro socio della Sezione. Il subentrante è tenuto al pagamento di una quota giornaliera stabilita dal C.D..

La mancata utilizzazione del posto barca non interromperà la temporizzazione del diritto stesso, né determinerà diritti di prelazione al subentrante.



Art. 38 – DECESSO DEL SOCIO TITOLARE DEL POSTO BARCA

In caso di decesso del Socio titolare, è confermata l'assegnazione a favore di un erede legittimo, entro il 2° grado, fino alla conclusione dell'anno solare in corso, purché diventi anch'egli Socio.

Nel caso di decesso del Socio comproprietario, indicato come titolare di posto barca, un Socio comproprietario può subentrare, per l'anno solare in corso, al posto del titolare, acquisendo la quota del socio titolare di posto barca deceduto.

Art. 39 – UTILIZZO DEI FAMILIARI DEL POSTO BARCA

Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto ai familiari, dandone preventiva notizia alla segreteria della Sezione e specifica autorizzazione del genitore, se minorenni.

Il Socio assegnatario resta, tuttavia, il maggior utilizzatore.

Art. 40 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi sono identificati compilando apposite schede informative, predisposte a cura della Sezione.
2. Le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, il nome del natante o dell'imbarcazione ancorata all'ormeggio, i dati e le caratteristiche che li riguardano, gli estremi dell'iscrizione nel registro.
3. La raccolta delle schede forma il libro matricola dei natanti e delle imbarcazioni ancorati nella banchina.
4. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il C.D. delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione.
5. L'inadempimento all'obbligo della segnalazione nel termine perentorio anzidetto è sanzionato con la decadenza dell'assegnazione.
6. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione e annotato



nelle corrispondenti schede identificative.

7. Trascorso un anno dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario qualora non ne abbia fatto uso è tenuto ad informare la Direzione, entro il mese successivo, dei motivi del mancato utilizzo. In mancanza il socio verrà dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.
8. E' parimenti dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio l'assegnatario che utilizzi il medesimo con una imbarcazione o natante di classe di ormeggio superiore.
9. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata.
10. A seguito dell'avvenuta tempestiva comunicazione, la Direzione procede, previa convocazione dell'interessato, alla fissazione di un termine di impiego dell'ormeggio, a pena di decadenza dell'assegnazione in caso di inosservanza, nonché per l'adozione di ogni altro provvedimento in merito.

Art. 41 – DISCIPLINA DELL'USO DEI PONTILI

1. I singoli utenti sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria del posto di ormeggio loro assegnato.
2. Gli utenti devono fare uso dell'impianto dei pontili e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla licenza di concessione, della Capitaneria di Porto o dell'Autorità Portuale, nonché in osservanza alle norme del presente Regolamento.
3. Gli assegnatari sono, pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengano ammessi a fruire, a qualsiasi titolo, dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.
4. La Sezione non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla vigilanza.
5. La Sezione non risponde per eventuali furti dei natanti od imbarcazioni ormeggiate, né per atti di vandalismo a danno degli stessi, né per eventuali furti delle attrezzature e dotazioni di bordo.



6. La Sezione risponde comunque solamente dei danni ad essa imputabili esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.
7. Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente e accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti o imbarcazioni.
8. I pontili e la banchina in concessione dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro e/o deposito, salvo che per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra, sempre, ove possibile, senza impedire l'uso agli altri.
9. E' fatto divieto agli utenti di effettuare innovazioni non autorizzate dalla Sezione inerenti l'assetto ed il funzionamento, dei pontili e delle infrastrutture di servizio.
10. La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni altra infrastruttura accessoria.
11. Allorché la concessione demaniale dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i natanti o le imbarcazioni in conformità alle istruzioni loro impartite dalla Sezione nonché a rimborsare alla Sezione medesima le spese che la stessa dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombro dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero

Art. 42 – SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ NAUTICA

Il Socio titolare di ormeggio che intende sostituire la propria unità da diporto con altra unità conserva la titolarità dell'ormeggio se la nuova unità è di dimensioni tali da non comportare difficoltà di ordine tecnico. E' obbligatorio che il Socio sia preventivamente autorizzato dal Presidente di Sezione alla prosecuzione del rapporto di ormeggio per la nuova unità.

Art. 43 – CESSIONE DELL'UNITÀ NAUTICA

Nel caso di cessione dell'unità da diporto il Socio dovrà darne immediata comunicazione scritta al C.D. il quale provvederà alla sua rimozione, entro 30 giorni.



Art. 44 – PRECAUZIONI ALL'ORMEGGIO

Il Socio che ha ottenuto un posto barca ha l'obbligo di fornire la stessa di parabordi sufficienti a proteggere la propria e l'altrui imbarcazione e di dotarla di cime d'approdo adeguati alla bisogna.

Nel caso dovesse, per accidente, tagliare la propria o l'altrui cima, provvederà a proprie spese al recupero e al ripristino delle stesse.

Art. 45 – DECADENZA DEL POSTO BARCA

Il Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:

1. perdita della qualità di Socio;
2. il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca;
3. inosservanza grave e ripetuta delle norme di Regolamento interno;
4. la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
5. mancato indennizzo di danni arrecati a barche o ad altre cose o ad infrastrutture della Sede Nautica;
6. uso della barca per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere anche al di fuori della Sede Nautica della Sezione;
7. il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.

La decadenza, ove le giustificazioni del socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Direzione, dichiarata con provvedimento del C.D., avverso cui ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione.

Nel caso di decadenza definitiva dell'assegnazione del posto di ormeggio la rimozione dell'unità da diporto deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione



ufficiale della sanzione; qualora, trascorso il termine, il Socio non provveda, saranno poste in essere tutte le necessarie azioni a tutela dei diritti della Sezione compreso il ricorso all'autorità giudiziaria con addebito delle spese di giudizio e del canone maggiorato del (30%.)

Art. 46 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è trattato nel presente regolamento si rimanda alla normativa della Presidenza nazionale della Lega Navale Italiana.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di ratifica della Presidenza Nazionale.

Le eventuali modifiche al presente regolamento, su proposta del C.D., vanno sottoposte all'approvazione dei soci nell'Assemblea ordinaria convocata ai sensi dell'art. 24 del Rn.

Le modifiche di cui al punto 2 entrano in vigore dalla data di ratifica della Presidenza Nazionale.

Il punteggio assegnato ai soci a qualunque titolo nelle graduatorie di merito sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci ed approvate è immutabile, fatto salvo il caso dell'errore materiale di compilazione.

Per la graduatoria del 2019, i punteggi acquisiti preventivamente dai soci della Sezione, sia in merito che in demerito, si consolideranno con i nuovi parametri previsti dalla Presidenza nazionale ed allegati al presente regolamento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente Rocco Tedesco

Il vice Presidente Giovanni Grillea

Il segretario Aldo Randazzo

Il tesoriere Antonio Gentile

Il consigliere responsabile pontile Carmelo Olivarelli

Il consigliere delegato rapporti con enti Bernardino Pizzuto



INDICE

Art. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	Pag.1
Art. 2 – I SOCI	Pag.1
Art. 3 – CONTATTI CON I SOCI	Pag.2
Art. 4 – MANCATA NOTIFICA DI RECAPITO	Pag.2
Art. 5 – MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI.....	Pag.2
Art. 6 – MODALITÀ D’AMMISSIONE E TESSERAMENTO.....	Pag.2
Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE	Pag.3
Art. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI.....	Pag.3
Art. 9 – IL PRESIDENTE.....	Pag.4
Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag.4
Art. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	Pag.5
Art. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	Pag.5
Art. 13 – IL RESPONSABILE DI PONTILE.....	Pag.6
Art. 14 – L’AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE.....	Pag.6
Art. 15 – RIMBORSI E SPESE.....	Pag.6
Art. 16 – VERBALI DELLE ASSEMBLEE E PUBBLICITÀ DEI DOC.....	Pag.7
Art. 17 – I TERMINI DEI PAGAMENTI	Pag.7
Art. 18 – RECUPERO DELLE QUOTE SOCIALI.....	Pag.8
Art. 19 – SEDE SOCIALE E BASE NAUTICA	Pag.8
Art. 20 – OSPITALITÀ	Pag.8
Art. 21 – SPAZI COMUNI.....	Pag.9
Art. 22 – IMBARCAZIONI SOCIALI.....	Pag.10
Art. 23 – NORME PER L’USO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI ..	Pag.10
Art. 24 – ATTIVITÀ SPORTIVA.....	Pag.10
Art. 25 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	Pag.11
Art. 26 – NORME COMPORTAMENTALI.....	Pag.11
Art. 27 – PROCEDURE DISCIPLINARI	Pag.13
Art. 28 – LA GRADUATORIA DI MERITO.....	Pag.15
Art. 29 – I PARAMETRI GRADUATORIA E PUNTEGGI DI MERITO.	Pag.16
Art. 30 – PUNTEGGI DI DEMERITO.....	Pag.16
Art. 31 – IL POSTO BARCA	Pag.17
Art. 32 – CLASSIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI.....	Pag.17
Art. 33 – QUOTE SOCIALI.....	Pag.17
Art. 34 – REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI.....	Pag.18
Art. 35 – COMPROPRIETÀ DELL’UNITÀ DA DIPORTO.....	Pag.19



Art. 36 – TITOLARITÀ E RESPONSABILITÀ	Pag.19
Art. 37 – UTILIZZAZIONE DEL POSTO BARCA	Pag.19
Art. 38 – DECESSO DEL SOCIO TITOLARE DEL POSTO BARCA.....	Pag.20
Art. 39 – UTILIZZO DEI FAMILIARI DEL POSTO BARCA	Pag.20
Art. 40 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI.....	Pag.20
Art. 41 – DISCIPLINA DELL'USO DEI PONTILI.....	Pag.21
Art. 42 – SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ NAUTICA.....	Pag.22
Art. 43 – CESSIONE DELL'UNITÀ NAUTICA.....	Pag.22
Art. 44 – PRECAUZIONI ALL'ORMEGGIO	Pag.23
Art. 45 – DECADENZA DEL POSTO BARCA.....	Pag.23
Art. 46 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	Pag.24



TABELLA A

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

Il C.D.S. (o il Commissario per le strutture commissariate) al termine di ogni anno solare assegna ai soci il punteggio di merito maturato nell'anno precedente e stila la graduatoria di merito annuale necessaria per l'assegnazione dei servizi offerti dalla struttura quali i posti barca a mare e a terra, parcheggi, piazzuole, posto stagionale ombrelloni, uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura.

La graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, può ottenersi l'assegnazione/mantenimento del posto barca.

Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I punti di merito, per la formazione delle graduatorie delle varie liste, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i parametri so o riporta che hanno forza di norma e validità annuale.

Ai sensi dell'art. 14, co. 8, del presente regolamento, "Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo stabilito per ciascun anno, necessario all'assegnazione dei posti barca disponibili".

Si riportano qui di seguito due modalità di tabella punteggio graduatoria di merito.

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria	Punti
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione o della Delegazione e Delegato Regionale iscritto alla struttura	5 anno
2. Componenti del Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti	3 anno
B. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE	
1. Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.)	0,5 ad evento fino ad un max di 2 punti
2. Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, componente di Commissione tecnico-legale	2 anno



3. Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica, prestate per l'intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato al termine dell'anno con apposita delibera dell'organo di governo della struttura periferica ¹	2 anno
4. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentata e avvallata dall'Organo di governo di una struttura periferica	2 anno
5. Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d'altro settore	2 anno
C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria	Punti
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo statuto	2 anno
2. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo, a : <ul style="list-style-type: none"> ▪ eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali); ▪ gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali 	0,5 evento fino a un massimo di 2 anno
3. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall'organo direttivo (con apposita delibera), a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I. (per ogni evento)	0.25 evento
4. Per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ particolari riconoscimenti istituzionali di merito delibera dall'assemblea su proposta del C.D.S. ▪ conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera dell'organo direttivo). 	2 punti

¹ Il punteggio per attività tecniche e manutentive si ottiene partecipando in modo continuativo e non sporadico e/o occasionale all'attività di supporto alla Sezione e se il Socio cui sia richiesta la prestazione la presti con costanza e con il solo rimborso delle spese (meglio ancora se le spese siano sostenute dalla Sezione, quando ciò sia ordinariamente possibile) rinunciando all'onorario. Per le attività di natura professionale (di consulenza, assistenza legale, progettualità tecnica, ecc), rese dal socio professionista senza alcun addebito di onorario, il C.D.S.S valuta i presupposti per l'attribuzione del punteggio di merito all'atto della verifica dell'incarico svolto.



D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA¹	
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI negli ultimi dieci anni consecutivi	0,3 anno
2. Ai soci che hanno ininterrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva per 10 Anni	2 punti

IMPORTANTE:

I componenti del C.D.S. possono cumulare i propri punti con Anzianità e meriti individuali;

I punti relativi alla attività di organizzazione possono cumularsi con i punti individuali e di anzianità.

1. A parità di punteggio, è data la preferenza, nell'ordine:
anzianità d'iscrizione presso la struttura periferica;
anzianità d'iscrizione presso la Presidenza Nazionale;
anzianità anagrafica.



TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO a consuntivo orario	Punti
Per i membri del C.D.	1 punto/anno
Per i Revisori dei conti ed i Probiviri	1 punto/anno
Per tutti i soci (assegnatari o non)	0,5 punti per ogni anno di anzianità continuativa
Per i soci che svolgono attività di collaborazione istituzionale ²	0,1 punti /ora
Idem come sopra con impiego della propria unità ¹	0,2 punti /ora
Per i soci che svolgono attività di collaborazione per il funzionamento e/o la manutenzione della sezione ¹	0,1 punti /ora
Per i soci che rappresentano la LNI nelle regate e altre manifestazioni sportive (sociali o di altri circoli)	0,1 punti a regata/gara (evento singolo) 1 punto a campionato di più regate/gare
Per meri (collaborativi) particolari del socio, il C.D. può riconoscere allo stesso, con delibera	fino a 3 punti /anno

E' stabilito un tetto massimo di 9 punti annuali di attività.²

Per ottenere il rinnovo dell'assegnazione è stabilito almeno 1 punto /anno

1 Collaborazioni richieste ai soci con avvisi esposti nella bacheca sociale, a cura del C.D. e/o dei D.T. Gruppi sportivi

2 Il tetto di 9 punti significa ben 90 ore/anno di collaborazione, con cui è incentivata l'attività collaborativa con una valenza di ben 18 volte superiore alla sola anzianità, che di per se non è (quasi) di alcun valore aggiunto e non deve dare luogo a privilegi di alcun genere, in modo che anche l'ultimo socio iscritto possa mettersi in gioco con effettive possibilità di non rimanere "ultimo" in graduatoria se è in grado di farsi valere.

Per contro il "tetto" evita di favorire eccessivamente i soci liberi da impegni di lavoro



NOTA ESPLICATIVA

Il C.D.S. ogni anno preferibilmente ad inizio anno, con l'inizio delle attività nomina i soci che si sono proposti quali componenti per le varie attività organizzative della sezione (punto b attività di organizzazione). Preventivamente sarà stata inviata ai soci circolare sui profili da nominare

Il socio incaricato entro il 15 novembre deve relazionare in forma scritta il C.D.S. sull'attività svolta durante l'anno.

Il C.D. predispone la graduatoria prendendo in esame:

- Relazione soci incaricati (Punto b attività di organizzazione);
- Modulo attività (entro il 15 novembre Il socio LNI compila l'istanza di posto barca consegnando altresì il modulo di attestazione dell'attività sociale vidimato da un rappresentante del direttivo o delegato all'attività della sezione);
- L'istanza posto barca;
- Dati di anzianità

Esempio pratico:

Una sezione con 50 soci ha 5 posti barca da assegnare e 10 soci richiedenti posti barca

Il **socio nr. 1** è il Presidente che ha oltre 10 anni di anzianità ha ininterrottamente conseguito punteggi di partecipazione per 10 anni ed ha partecipato ad un evento nazionale e ben 15 attività sociali con messa a disposizione della propria imbarcazione. Totalizzerà i seguenti punti 5 (presidente) + 5 (anzianità) +2 (attività per 10 anni) + 0,5 (evento nazionale) +2 (partecipazione attività sociali) : punti 14,5

Il **socio nr. 2** è il Presidente del consiglio dei probiviri che ha oltre 10 anni di anzianità ed ha partecipato a tre eventi nazionali e 8 attività sociali con messa a disposizione della propria imbarcazione. Totalizzerà: 3 (presid.) + 5 (anz.) +1,5 (Partecipazioni attività nazionali) 1,6 (partecipazione attività sociali) : punti 11,1

Il **socio nr. 3** ha otto anni di anzianità e' stato incaricato quale responsabile tecnico base nautica ha partecipato a 4 eventi nazionali e 11 eventi sociali: Totalizzerà: 4+2+2+2: 10 punti

Il **socio nr. 4** è un socio benemerito di oltre 10 anni di anzianità che ha partecipato a due eventi sociali con la propria barca: 2 + 5 + 0,4: 7,4

Il **socio nr. 5** è un delegato scolastico con quattro anni di anzianità campione italiano di pesca a traina con al suo attivo 4 partecipazioni a manifestazioni nazionali . Punteggio: 2+2+2+2: totale 8

Il **socio nr. 6** ha due anni di anzianità ha partecipato a 4 regate nazionali di vela e due di pesca nonchè a ben 12 uscite sociali con la propria barca ed è istruttore di vela:1+2+1+2 + 2 : totale 8 punti

Socio nr. 7 consigliere con 6 anni anzianità 8 eventi sociali un nazionale : 3 + 3+ 1,6 + 0,5: 8,1

Socio nr. 8: quattro anni di anzianità, membro attività organizzazione, 1 evento nazionale , 4 eventi sociali: 2+2+0,5+0,4: 4,9 **Socio nr. 9:** tre anni anzianità e 6 uscite sociali :



1,5 + 1,2: PUNTI 2,7

Socio nr. 10: dieci anni di anzianità, presidente dei revisori, 4 eventi nazionali , campione di vela nazionale , socio benemerito, 16 attività sociali:5+3+2+2+2+2: 16 punti

CLASSIFICA

1. SOCIO 10	16 PUNTI
2.SOCIO 1.....	14,5
3.SOCIO 2.....	11,1
4.SOCIO3	10
5. SOCIO7	8,1
6. SOCIO 5.....	8
7. SOCIO6.....	8
8. SOCIO 4.....	7,4
9. SOCIO 8.....	4,9
10. SOCIO9.....	2,7

in giallo (da 1 a 5): Soci assegnatari

in verde (da 6 a 10): Soci lista di attesa

SCORRIMENTO GRADUATORIA:

Il socio 7 decide di vendere la barca e lascia il posto barca. Gli subentrerà il socio 5 poiché più anziano rispetto a socio 6 nonostante abbiano entrambi totalizzato lo stesso punteggio.